

QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA

INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXXII n° 11

15 Giugno 2025

IN QUESTO NUMERO

1. Notizie agri faunistico venatorie.
2. Le norme principali per il settore agricolo.
3. Attività società agricola: sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado Emilia-Romagna Bologna, Sez. XIV, Sent., (data ud. 08/04/2024) 03/07/2024, n. 633.
4. Soccida.



- 1) Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi - in regime De Minimis ai sensi del REG. (UE) N. 1408/2013 e ss.mm.ii. - per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia. Anno 2025
Domande fino al 15 luglio 2025.

Informiamo gli Associati che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato l'AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER L'UTILIZZAZIONE DEI FONDI RUSTICI AI FINI DELLA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA. ANNO 2025.

Le domande potranno essere presentate **fino al 15 luglio 2025** con le modalità procedurali e la specifica modulistica indicate nell'avviso. Per questo avviso, applicabile su tutto il territorio regionale, la Regione mette a disposizione € 60.000,00. Il provvedimento è stato approvato con delibera n° 850 del 03/06/2025. Per problemi di spazio, si riporta una breve sintesi dei contenuti dell'avviso. Gli Associati eventualmente interessati ad approfondire l'argomento e a presentare la domanda, potranno rivolgersi agli Uffici di Zona.

OBIETTIVI

La Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 15, comma 1, così come recepito dalla Legge Regionale n. 8/1994 all'art. 13, comma 1, intende concedere, per l'utilizzo dei fondi rustici messi a disposizione dell'esercizio dell'attività venatoria 2025-2026, contributi destinati ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi negli Ambiti Territoriali di caccia, ivi comprese le Aree di rispetto nelle quali si pratica l'esercizio venatorio ad una o più specie e nelle Aree Contigue ai Parchi regionali nelle quali è consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

Il contributo è dovuto ai proprietari o conduttori di fondi inclusi sulla base dell'estensione del proprio podere rientrante nei predetti Ambiti/Aree, e in presenza di assunzione di impegni per il mantenimento dell'ambiente a fini faunistici ed in particolare di impegni volti a ridurre la pressione "faunistico-venatoria" causata dalla presenza e dal prelievo degli ungulati.

Detti contributi possono essere erogati in regime de *minimis* secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, e successive modifiche, e nei limiti stabiliti dal Reg. (UE) n.3118/2024 che ha aumentato a 50.000 euro il massimale per gli aiuti che un'unica impresa può ricevere nell'arco di tre anni.

BENEFICIARI

Possono usufruire dei contributi previsti dal presente avviso i proprietari o conduttori dei fondi utilizzati per la caccia programmata nella stagione venatoria 2024-2025 che siano imprenditori agricoli con imprese attive in Emilia-Romagna e che soddisfano le condizioni di ammissibilità, di seguito specificate:

- siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del C.C., in forma singola o associata, nella forma di micro, piccola o media impresa secondo la definizione del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;
- siano iscritti ai registri della CCIAA, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;
- siano in possesso di partita IVA agricola attiva, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;

Sono esclusi dalla concessione del contributo coloro che beneficiano per le medesime superfici di altri finanziamenti pubblici o disposti dagli A.T.C. per interventi analoghi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

L'aiuto è riferito all'estensione complessiva del podere utilizzato per la gestione programmata della caccia, rientrante negli ambiti elencati al primo capoverso del punto 1., unitamente all'assunzione da parte del richiedente, per la stagione venatoria 2024-2025, degli impegni di mantenimento e/o conservazione ambientale di seguito elencati:

- a) Recupero e mantenimento di aree aperte in territori vocati alla presenza degli ungulati di alta collina e montagna**
- b) Tutela degli ambienti idonei alla sosta, al rifugio, all'alimentazione, alla nidificazione della fauna selvatica**, attraverso la conservazione di:
 - siepi, anche alberate, alberi isolati o in filare o in piccoli gruppi in pianura
 - maceri e stagni in pianura
 - laghetti, stagni e punti di abbeverata in collina e montagna

c) Mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura

d) Mantenimento di bacini di risaia allagati con stoppie dopo la raccolta del riso.

Si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n. 9 Emilia (e dell'Autostrada A14 a partire dell'intersezione di questa con la S. n. 9 "Emilia per il territorio della Provincia di Rimini) e zone di collina quelle a sud delle stesse.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO, SUPERFICIE INTERESSATA E PRESCRIZIONI

Il contributo riconoscibile viene calcolato, con riferimento a quanto indicato in domanda dal richiedente, sommando i valori di seguito indicati:

- una quota riferita all'estensione complessiva del fondo destinato alla gestione programmata della caccia nello specifico ambito di riferimento, euro 5,00 per ettaro;
- una quota riferita ai diversi tipi di impegni assunti per la conservazione ed il mantenimento ambientale di cui al precedente punto 3 come segue:

a) Interventi di cui al punto 3 lettera a) "Recupero e mantenimento di aree aperte in aree vocate alla presenza di ungulati di alta collina e montagna":

Le superfici interessate devono risultare non più inserite in un ciclo di rotazione colturale da almeno 2 anni e da non oltre 8 anni. Sono escluse le aree calanchive e quelle recintate adibite al pascolo ed i terreni saldi ai sensi delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

Il richiedente si impegna a:

- effettuare almeno uno sfalcio della vegetazione erbacea, con asportazione della biomassa prodotta al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica (febbraio-luglio);
- eseguire la ripulitura dalle specie arbustive infestanti (es. rosa canina, rovo e vitalba) nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dagli enti competenti per territorio;
- mantenere in efficienza la rete di regimazione idrica superficiale;
- non utilizzare nell'area fitofarmaci o diserbanti;
- mantenere, nel caso di seminativi già arbustati o alberati, una percentuale di specie arbustive e/o arboree (con esclusione di rosa canina, rovo e vitalba) non superiore al 20% della superficie oggetto del contributo.

Per l'impegno riferito al recupero di aree aperte mediante sfalcio è previsto un contributo pari ad Euro 400 per ettaro, mentre per l'impegno riferito al mantenimento di aree già recuperate l'importo previsto corrisponde ad Euro 300 ad ettaro. La superficie ammissibile a contributo è compresa tra un minimo di 0,5 ettari ed un massimo di 4 ettari per fondo, anche in più corpi. Sono comunque esclusi dal contributo le aree comprese nel raggio di 50 metri dalle abitazioni.

b) Interventi di cui al punto 3 lettera b) "Tutela degli ambienti idonei alla sosta, al rifugio, all'alimentazione, alla nidificazione della fauna selvatica", attraverso la conservazione di:

- siepi, anche alberate, alberi isolati o in filare o in piccoli gruppi in pianura.**

La superficie oggetto di contributo corrisponde alla fascia di rispetto non coltivata e mantenuta inerbita pari a:

- nel caso di alberi o esemplari arbustivi isolati, alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno (con un minimo di 1,5 metri di raggio dal tronco principale);
- nel caso di piccoli gruppi di alberi, alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno con un minimo di 1,5 metri di distanza dai tronchi principali più esterni;
- nel caso di elementi del paesaggio lineari quali siepi, piantate o filari alberati alla superficie ricadente nella fascia di proiezione ortogonale delle chiome (con una larghezza minima misurata dal tronco principale di 1,5 metri per lato) comprensiva di eventuali fossati o capezzagne. Le specie arbustive e arboree ammesse devono appartenere alla flora autoctona e storicamente presenti nei territori interessati

(vedi allegato A); sono esclusi i rimboschimenti finalizzati alla produzione del legname, gli alberi e gli arbusti ornamentali, da frutto e quelli ricompresi nel raggio di 50 metri dalle abitazioni o palesemente facenti parte dell'area cortiliva. Sono inoltre escluse le alberature che ricadono nelle aree golenali e sugli argini di corsi idrici naturali o artificiali. Gli alberi in gruppo devono essere salvaguardati con il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbimento corrispondente almeno alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno. Nelle fasce di rispetto dei suddetti elementi naturali è vietato l'uso di prodotti fitofarmaceutici (compresi i diserbanti) e di concimi chimici. L'eventuale sfalcio della vegetazione erbacea presente nella fascia di rispetto e nella fascia di influenza deve essere eseguito manualmente o meccanicamente al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica (febbraio – luglio). Le eventuali operazioni di gestione e manutenzione delle siepi devono essere eseguite con potatura manuale o con barra falciante verticale o orizzontale con esclusione di attrezzi che provochino sfibrature. A fronte di detti impegni è previsto un contributo pari a Euro 0,25/mq fino ad un massimo di 0,5 ha per fondo agricolo, anche nel caso si trattasse di superfici di dimensioni superiori.

- maceri e stagni in pianura

- laghetti, stagni e punti di abbeverata in collina e montagna

I maceri, laghetti, stagni e punti di abbeverata devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di un costante e adeguato livello idrico e la conservazione obbligatoria di una fascia di rispetto circostante le sponde, larga da tre a cinque metri, non coltivata e rivestita di vegetazione erbacea ed almeno su due lati da vegetazione arborea e arbustiva (in quest'ultimo caso la superficie esterna della fascia di rispetto è calcolata come al punto precedente). All'interno della fascia di rispetto e nell'invaso è vietata l'immissione e l'accumulo di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere, nonché il deposito di materiali di qualunque natura ad eccezione delle eventuali stazioni di pompaggio o dei massi di affondamento della canapa.

La superficie oggetto di contributo è quella effettivamente occupata dall'invaso compresa la sponda e la fascia alberata di rispetto. Nelle fasce di rispetto dei suddetti elementi naturali è vietato l'uso di prodotti fitofarmaceutici (compresi i diserbanti) e di concimi chimici.

L'eventuale sfalcio della vegetazione erbacea presente nella fascia di rispetto deve essere eseguito manualmente o meccanicamente al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica (febbraio-luglio).

Non sono ammessi al contributo i bacini compresi nel raggio di 50 m dalle abitazioni e quelli nei quali venga praticata l'acquacoltura, la pesca a pagamento e gli appezzamenti di terreno adibiti ad appostamento fisso di caccia. A fronte di detti impegni è previsto un contributo pari a € 0,25/mq fino ad un massimo di Ha 0,5 per fondo anche qualora le superfici fossero di dimensioni superiori. Quanto ai punti di abbeverata è previsto comunque un contributo minimo di € 100 ciascuno.

c) Interventi di cui al punto 3, lettera c) "Mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura"

La superficie minima è pari ad ha 1 e la massima è pari ad ha 3 per fondo, anche in un corpo unico. Sono equiparati a prati polifiti anche i medicai a fine ciclo. Lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione erbacea devono essere effettuati entro il 28 febbraio partendo dal centro dell'appezzamento verso l'esterno, alzando la barra falciante ad almeno 10 centimetri da terra e previo allontanamento della fauna tramite apparecchi sonori o ad ultrasuoni o l'impiego di cani al guinzaglio. Per tale impegno è previsto un contributo pari ad Euro 300,00 ad ettaro.

d) Interventi di cui al punto 3, lettera d) "Mantenimento di bacini di risaia allagati", con stoppie, dopo la raccolta del riso per l'alimentazione e la sosta di avifauna acquatica. Deve essere garantito un battente minimo di 10 centimetri esclusi i fossi perimetrali di scolo fino al 31 gennaio 2026.

Per tale impegno è previsto un contributo pari ad Euro 130/ettaro per un massimo di 4 ettari a fondo anche qualora le superfici fossero di dimensioni superiori.

OBBLIGHI E VINCOLI

L'impresa beneficiaria deve: - comunicare al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca territorialmente competente ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni dell'intervento oggetto dell'aiuto ed ogni altra variazione riferita al beneficiario; - rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al presente avviso; - rendersi disponibile a sopralluoghi e monitoraggi da parte di personale autorizzato dalla Regione.

DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Al finanziamento delle domande ammesse è destinata la somma di Euro 60.000,00.

L'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore pari ad Euro 50.000,00 calcolato in regime de *minimis*.

Il contributo sarà concesso solo per importi di valore superiore a Euro 200,00.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istanza, in carta semplice, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente deve essere presentata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca regionale con sede nel territorio ove ricadono i terreni interessati ovvero la parte prevalente degli stessi. La domanda di contributo deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) atto comprovante l'autorizzazione dei comproprietari o proprietari del fondo alla realizzazione dell'intervento;
- b) planimetria catastale aggiornata dei terreni interessati;
- ed inoltre:
- c) da una breve relazione in merito alle modalità di attuazione degli impegni assunti;
- d) dalla dichiarazione di non beneficiare, per le superfici interessate, di altri finanziamenti pubblici o disposti dagli A.T.C. per interventi agro-ambientali analoghi.
- e) dichiarazione sostitutiva per i controlli riferiti alla disciplina antimafia (Allegato C).

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato B al presente avviso, devono pervenire ai sopracitati Servizi Territoriali agli indirizzi di cui all'Allegato D a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino **al 15 luglio 2025**, con le seguenti modalità alternative:

- mediante consegna a mano al Servizio Territoriale di riferimento entro le ore 12 del giorno **15 luglio 2025**;
- tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R.;
- mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all'indirizzo istituzionale del Servizio Territoriale di riferimento.

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata AR per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

L'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni e documentazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente avviso.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente avviso spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali.

Il Servizio Territoriale effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la regolarità contributiva ed i controlli su tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nonché l'ammissibilità degli interventi proposti, richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente, pena la decadenza della domanda.

Ai fini della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili verranno ordinate in base ai punteggi di seguito indicati:

- impegni di recupero e mantenimento delle aree aperte in aree vocate alla presenza di ungulati di alta collina e montagna di cui al punto 3 lett. a) **Punti 20**.
- impegni di tutela degli ambienti idonei alla sosta, al rifugio e all'alimentazione (siepi, alberi, maceri, stagni, laghetti, punti di abbeverata) di cui al punto 3 lett. b), come di seguito specificati:
 - siepi anche alberate, alberi isolati anche in filare o in piccoli gruppi in pianura **Punti 5**
 - maceri e stagni in pianura **Punti 8**
 - laghetti, stagni e punti di abbeverata in collina e montagna **Punti 7**
 - impegni di mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura di cui al punto 3.lett. c) **Punti 6**
 - impegni di mantenimento dei bacini di risaia allagati di cui al punto 3. lett. d) **Punti 3**

I punteggi riferiti ad impegni di diversa tipologia possono essere cumulati.

Le domande a pari merito verranno ordinate applicando quale criterio prioritario la minore età del richiedente. A conclusione dell'attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti per territorio provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile.

I Servizi Territoriali provvedono a trasmettere al Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca i suddetti atti entro il **08 settembre 2024**.

Il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca provvederà successivamente:

- all'approvazione della graduatoria unica regionale ed alla concessione degli aiuti, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili entro il **31 ottobre 2025**. Tale atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione;
- a trasmettere ai Settori Territoriali, entro i successivi 5 giorni, l'atto di approvazione della graduatoria unica regionale e di concessione degli aiuti per le conseguenti comunicazioni ai soggetti interessati.

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

I Servizi Territoriali provvederanno a richiedere ai beneficiari del contributo la "dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% irpef/ires sui contributi concessi dalla Regione ad imprese in conto esercizio", che dovrà essere compilata secondo il fac-simile del modello scaricabile dal sito istituzionale della Regione nella sezione "Attività faunistico venatorie".

Tale dichiarazione dovrà pervenire al SACP entro 30 giorni dalla richiesta tramite:

- posta a mezzo raccomandata A.R.: la dichiarazione dovrà essere debitamente sottoscritta in forma cartacea e trasmessa unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore;
- posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all'indirizzo del Settore Territoriale competente per territorio.
- mediante consegna a mano al STACP di riferimento.

La mancata presentazione del modello ires/irpef entro 4 mesi dalla richiesta comporta l'esclusione dal contributo.

(G. Guerrini)



2) Le norme principali per il settore agricolo.

Si avvicina l'estate e pare opportuno segnalare i principali orientamenti in materia.

La fonte principale del diritto al riposo si situa nella Costituzione della Repubblica che, all'art. 36, prevede come " il lavoratore ha dirittoa ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Parallelamente il Codice Civile sancisce, all'art. 2109, che il dipendente ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo.... tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata del periodo di ferie" è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità. Dopo la caduta del regime corporativo preminente è la disciplina contrattuale così come previsto dal D.Lgs n. 66/2003; secondo l'art. 10 del citato decreto, infatti, fermo quanto previsto dall'articolo 2109 del cod. civ., si prevede come il dipendente abbia "diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. ... Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro".

Relativamente al comparto dell'agricoltura si segnala come, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, l'art. 36 del CCNL 23 maggio 2022 preveda, per ogni anno di lavoro prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative; per i periodi inferiori all'anno si procederà per dodicesimi in rapporto alla durata della prestazione, computandosi la frazione di mese superiore ai 15 giorni come mese intero. In caso di settimana corta (sui 5 giorni) la giornata del sabato è considerata lavorativa a zero ore. Relativamente ai dipendenti a tempo determinato (lavoratori stagionali o avventizi) si precisa come il diritto alle ferie sia previsto attraverso il riconoscimento salariale del terzo elemento, ex art. 50 del CCNL, attraverso il pagamento della quota salariale aggiuntiva del 8,33% ; si ricorda che il personale con tale qualifica attraverso il terzo elemento (per un totale 30,44%) si vede riconoscere, oltre alle ferie anche le festività (5,45%), la tredicesima (8,33%) e la quattordicesima (8,33%).

Il CCNL Quadri ed Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 prevede, per il personale impiegatizio ex art. 23, 30 giorni di ferie per la cui fruizione si dovrà tenere conto delle esigenze delle parti; analogamente il CCNL per il personale con qualifica di Dirigente prevede (art. 13) un monte ferie non inferiore a 30 giorni; anche in tali ipotesi, per gli orari in regime di settimana corta, la giornata del sabato è considerata lavorativa a zero ore. Normalmente le ferie vengono quindi concesse dal datore e godute dal

lavoratore previo accordo tra le parti stesse; sovente le aziende predispongono piani annuali di ferie onde migliorare la organizzazione della struttura produttiva, consentire la pianificazione delle vacanze ai collaboratori e minimizzare le disfunzioni possibili per l'assenza del lavoratore. In caso di mancato accordo possono crearsi tensioni e forzature. In pratica ci si può chiedere se sia possibile per il lavoratore "prendersi" in autonomia le ferie ovvero se sia per il datore lecito obbligare il dipendente a stare a casa in ferie "forzosamente".

Il caso classico si può verificare quando il datore di lavoro, a fronte della rituale domanda del dipendente, frapponga un diniego motivando la mancata concessione del periodo di riposo per esigenze produttive, organizzative o perché altri dipendenti hanno già individuato lo stesso periodo. La giurisprudenza ha sul punto chiarito che la "autoassegnazione" delle ferie (assenza decisa unilateralmente dal dipendente) non è legittima, è arbitraria ed inammissibile e può determinare gravi conseguenze sul rapporto di lavoro, fino ad arrivare al licenziamento. Nonostante, quindi, il diritto alle ferie sia per il dipendente un diritto irrinunciabile, garantito costituzionalmente (art. 36) e dal codice (art. 2109 [cod. civ.](#)), questo non si estende alla scelta del periodo esatto di fruizione che è riconosciuto sostanzialmente, anche dai vari contratti collettivi, al datore di lavoro sulla base principalmente dell'art. 2109 cod. civ., peraltro quale estrinsecazione espansiva del potere organizzativo e direttivo (artt. 2086 e 2094 cod.civ.). Il datore ha quindi l'onere di verificare e ricercare il concreto equilibrio tra le necessità produttive ed organizzative aziendali e le esigenze personali e familiari rappresentate dal dipendente onde assicurare il giusto periodo di riposo per favorire realmente il recupero delle energie psico-fisiche da parte del lavoratore (si vedano Cassazione sentenze n. 24977/2022 e n. 21918/2014, Corte Appello di Torino sentenza n. 571 del 7 dicembre 2022, Tribunale di Perugia, sentenza n. 169 del 2 aprile 2025).

L'autoassegnazione unilaterale genera una "assenza ingiustificata" del dipendente poiché manca l'autorizzazione preventiva da parte del datore di lavoro e causa un grave inadempimento degli obblighi insiti nel rapporto di lavoro. Nei contratti collettivi dell'agricoltura si prevede infatti, sotto il profilo disciplinare, che la grave insubordinazione (CCNL quadri ed Impiegati, art. 51) ovvero l'assenza ingiustificata che superi i tre giorni consecutivi (CCNL operai agricoli, art. 75) possa essere sanzionata con il licenziamento per giusta causa, senza preavviso, sostanzialmente perché, in tali ipotesi, viene meno il rapporto di fiducia; analogamente per i casi meno gravi la contrattualistica collettiva (art. 75 CCNL operai agricoli, punto B ed art. 51 CCNL Quadri ed Impiegati, quinto comma) prevede la possibilità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo con il riconoscimento del preavviso, licenziamento peraltro ontologicamente disciplinare che dovrà essere adottato, come quello per giusta causa, previa contestazione, al termine di un procedimento disciplinare da attivare ex art. 7 Legge n. 300/1970.

Possibili provvedimenti conservativi (richiami, multe o sospensioni) anche per assenze ingiustificate più brevi. Interessante è poi annotare come il datore di lavoro possa legittimamente collocare, in alcune circostanze precise, forzosamente in ferie il lavoratore riluttante a fruire del suo riposo feriale, ancorché in generale la collocazione forzosa sia ritenuta un abuso da parte aziendale (es. sentenza Cassazione n. 24977 del 19 agosto 2022). I casi in cui il datore di lavoro può obbligare il lavoratore a riposarsi si riferiscono non a situazioni soggettive o a qualità della prestazione resa dal dipendente ma unicamente ai casi aventi rilevanza oggettiva o per i casi di necessità aziendale motivata quali ad esempio la chiusura dell'azienda per ristrutturazioni o modifiche strutturali, l'interruzione dell'attività produttiva in un periodo dell'anno, i periodi di ferie collettive sancite da accordi aziendali o disposte dal datore ad esempio per il Santo Natale, Capodanno e nei ponti) ovvero per i cali ciclici o stagionali delle attività lavorative. In definitiva le ferie obbligatorie non possono essere il frutto di un mero atteggiamento datoriale discrezionale o basarsi su elementi soggettivi legati alla persona del dipendente (condotta sul posto di lavoro o rendimento della prestazione resa; considerando poi che la legge prevede tassativamente, come detto, la fruizione delle due settimane di ferie nell'anno di maturazione come le due settimane da godere entro i diciotto mesi dalla fine dell'anno di maturazione, qualora il dipendente non

acceda alla fruizione dei periodi detti, il datore di lavoro avrà la facoltà di obbligare il dipendente ad usufruire del riposo feriale anche alla luce del principio legale che vieta espressamente la monetizzazione delle ferie e delle norme punitive previste (ex art. 18 bis, comma 3, del D. Lgs n. 66/2003) per il mancato rispetto del periodo di quattro settimane di ferie previsto per legge o per contratto collettivo (con sanzioni amministrative da € 120 ad € 5.400 secondo il numero dei lavoratori interessati).

Si ricorda infine che correlata alle ferie vi è la problematica contributiva INPS; in alcuni casi scatta infatti l'obbligo di versare i contributi pur prescindendo dalla fruizione, da parte del dipendente, delle ferie (ciò per i casi inerenti alle due settimane di ferie residue, maturate nell'anno precedente e non fruite entro il 30 giugno del secondo anno successivo o per le ferie eccedenti le quattro settimane, contrattualmente stabilite sempre se non godute).

(M. Mazzanti)

3) Attività società agricola: sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado Emilia-Romagna Bologna, Sez. XIV, Sent., (data ud. 08/04/2024) 03/07/2024, n. 633 .



Interessante pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado Emilia-Romagna; con sentenza del 3 luglio 2024, n. 633 (data udienza 8 aprile 2024) è stata fornita una interpretazione, di uno spessore non indifferente, in merito alla esclusività delle attività agricole se esercitate da società.

Il caso è relativo ad una società agricola (esercente la attività di riproduzione delle piante) che era parallelamente titolare di partecipazioni in due diverse società commerciali. Secondo l'Agenzia delle Entrate la predetta situazione faceva venire meno il requisito dell'esclusività dell'attività agricola, come viceversa normativamente previsto nel caso in cui si volesse optare per "l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del TUIR, con conseguente necessità di determinazione del reddito complessivo secondo le regole ordinarie".

A seguito delle procedure accertative l'ufficio contestava il comportamento aziendale, ritenendo che la società non potesse più godere del beneficio della tassazione su base catastale, rideterminando, in via analitica, il reddito imponibile ed accertando le relative maggiori imposte e l'IRES. Resisteva all'accertamento la società, successivamente addivenendosi ad una pronuncia favorevole da parte della adita Commissione tributaria provinciale, sentenza poi impugnata in sede di appello dalla Agenzia delle Entrate.

Secondo l'Ufficio la sentenza della CTP in primo grado era erronea poiché resa in violazione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 99 del 2004 e dell'art. 32 TUIR ritenendo non apprezzato correttamente, poiché ritenuto non vincolante, il dato normativo relativo al presupposto dell'esclusività dell'esercizio dell'attività agricola, ai fini della possibilità di determinare il reddito prodotto sulla base delle risultanze catastali. Secondo l'Ufficio infatti "la possibilità di ricorrere alla tassazione di favore prevista dall'art. 32 TUIR è concessa alle sole società agricole che esercitino esclusivamente attività agricola". L'Agenzia delle Entrate (circolare 50/E del 2010), aveva espresso tale interpretazione precisando sul punto in questione che "la detenzione da parte di una società agricola di partecipazioni sociali non riconducibili a società anch'esse agricole è lesiva del requisito di esclusività".

La tipologia di società di cui si discute è stata introdotta, al fine di favorire lo sviluppo della forma societaria nel settore dell'agricoltura, con l'articolo 2 del D. Lgs. n. 99/2004, e ad essa è stata estesa, ai sensi della L. n. 296/2006 art. 1 co. 1093 (legge finanziaria per l'anno 2007), la disciplina di favore ex art. 32 TUIR che prevede che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società Agricola, possono optare per la tassazione su base.

Secondo la impugnata sentenza emessa dalla CTP, viceversa, "non perde la qualifica di imprenditore agricolo la società che possieda partecipazioni marginali e strumentali in altre società di capitali le quali non alterano l'oggetto della società, che rimane di natura esclusivamente agricola, specialmente se, come nel caso di specie, le medesime partecipazioni sono giustificate da ragioni di ricerca e sperimentazione nello stesso settore del vivaismo. L'eventuale percezione di utili derivanti dalla partecipazione a una società di capitali rileva sotto il profilo finanziario, ma non risente della natura dell'attività svolta dalla partecipata."

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado Emilia-Romagna ha affrontato la vicenda partendo dall'assunto di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004 secondo cui "La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.

Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti della locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917".

Partendo da tale presupposto la Corte ha condiviso l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, anche alla luce della ulteriore considerazione secondo la quale la possibilità di optare per la tassazione del reddito su base catastale costituisce una agevolazione per l'impresa agricola esercitata in forma collettiva, dovendosi ritenere le norme che consentono ciò regole di stretta interpretazione (Cassazione civile sez. trib., 20/02/2024, n.4530; id., sez. trib., 13/05/2021, n.12852).

La odierna sentenza quindi sancisce inequivocabilmente che non è possibile allargare il perimetro delle attività ammesse oltre a quelle indicate dalla norma citata, pure se assolutamente connesse a quella agricola svolta in via principale, né può assumere rilievo il dato quantitativo degli utili conseguiti dalle partecipazioni in società commerciali.

Osserva altresì la Corte come il tema della esclusività in senso effettivo e non formale, ai fini dell'agevolazione, sia stato acclarato anche in altre ipotesi impositive come ad esempio nel caso della imposta di registro o per il caso delle locazioni dei beni strumentali per un importo che superi la soglia innanzivista.

Secondo i giudici emiliani " la modifica dell'art. 2 D. Lgs. n. 99/2004, introdotta dall'art. 36, comma 8, D.L. n. 179 del 2012, nel prevedere una diversa agevolazione in materia di tassazione dei redditi, ha definito il contenuto semantico dell'esclusivo esercizio dell'attività agricola, stabilendo che la locazione infra soglia non rappresenta attività distrattiva da quest'ultimo; ne consegue che la locazione dei beni

strumentali per un importo che supera la soglia determina, quale effetto derivato, il venir meno dell'esclusività dell'esercizio dell'attività agricola che consente, unitamente agli altri requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 99/2004, il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) in capo alle società di persone (Cassazione civile sez. trib., 03/05/2023, n.11583)."

La tesi della società secondo la quale le "partecipazioni in società commerciali, essendo marginali, non avrebbero mutato il proprio oggetto sociale giacché la partecipazione in altra società deve implicare una sostanziale prevalenza dell'attività della partecipata rispetto a quella statutaria, prevalenza esclusa nel caso in esame" non è stata apprezzata dai giudici tributari di appello ritenendo che, nel caso dedotto, non era in discussione la modifica dell'oggetto sociale della società partecipante ma si doveva stabilire il difetto eventuale dell'esclusività dell'attività agricola, "esclusività che viene meno anche a prescindere da una modificazione sostanziale dell'oggetto sociale, nonché a prescindere dalla prevalenza o meno dell'attività commerciale della partecipata rispetto a quella agricola".

(M. Mazzanti)



4) Soccida.

Il diritto agrario codificato affonda le proprie radici nel primo codice civile adottato in Italia, nel 1865, allora Regno d'Italia (Regio Decreto 25 giugno 1865), codice che sostituiva le leggi ed i codici civili vigenti separatamente nei vari stati preunitari italiani. Il codice c.d. "Pisanelli", era sostanzialmente mutuato dal codice civile "Napoleon", ed era rappresentativo di una codificazione, posta principalmente a tutela della proprietà; ancora oggi, ad esempio, il testo normativo che definisce la proprietà, nel codice civile, è sostanzialmente la traduzione dell'articolo specifico del codice civile napoleonico (vedasi art. 436 codice 1865, art. 544 codice napoleonico, art. 832 c.c. vigente).

Nel campo agrario il codice del 1865 definiva i contratti di affitto, mezzadria, soccida come modi di godimento della cosa da parte del proprietario terriero. Nel codice del 1942 (quello oggi in vigore) la visione è più "contrattuale" ed imprenditoriale; vi è maggiore autonomia ed equilibrio tra le parti stipulanti, i vari negozi agrari sono focalizzati ed utili alla conduzione dei terreni e degli allevamenti. Il diritto agrario modifica il proprio tratto negli anni '60, attraverso una notevole produzione normativa speciale, che tende a sostituirsi in pieno alle regole codistiche in una diversa prospettiva politico - sociale, tesa a favorire la nascita della piccola proprietà coltivatrice, trasformando i normali coltivatori (mezzadri, affittuari, soccidari) in imprenditori e proprietari del terreno, con ciò continuando lo sviluppo delle linee strategiche adottate da Alcide De Gasperi negli anni'50, attraverso la "Riforma Agraria" (legge Sila, legge Stralcio), che comportarono l'espropriazione di quasi 750.000 ettari di terreno (in particolare nelle zone vallive, Delta Padano, Fucino, Maremma, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna).

Da ricordare le fonti costituzionali poste a limitazione della libertà di intrapresa (art. 41 Cost.), quali l'art. 42 Cost., in materia di proprietà e l'art. 44 Cost., in tema di proprietà agraria.

Il disegno di riforma si è completato con la legge n. 203/1982, che ha definitivamente acclarato la matrice agraria principale del contratto di affitto rispetto alle altre forme in precedenza vigenti, conservando altresì la soccida quale contratto utilizzabile seppur con sostanziali limitazioni rispetto al passato.

Nell' impianto codicistico del 1942 i contratti agrari tipici – che sono derogabili salvo quanto previsto agli artt. 1634 e 1654 c.c. e consentono la applicazione degli usi ex art. 2187 c.c., si distinguevano in:

A) CONTRATTI LOCATIZI (Affitto di fondi rustici ex art. 1628 c.c.)

B) CONTRATTI ASSOCIAТИVI (mezzadria ex art. 2141 c.c., colonia parziale ex art. 2164 c.c., soccida semplice ex art. 2170 c.c., soccida parziale con bestiame ex art. 2182 c.c. e soccida con conferimento pascolo ex art. 2186 c.c.).

Il processo di tipizzazione dei contratti agrari aveva conosciuto un forte sviluppo con la Legge 15 settembre 1964, n. 756, che enucleava alcuni principi, cardine ed innovativi, quali il divieto di stipula di nuove mezzadrie, la condizione della impresa tra concedente e mezzadro, la proroga dei contratti di affitto a coltivatore diretto.

Con tali divieti di stipula di contratti agrari non tipizzati si disponeva la riconducibilità, per analogia e prevalenza, di tutte le contrattualistiche ad alcuni tipi legali:

- Contratti agrari con effetti obbligatori per terreni (affitto, mezzadria, colonia parziale, contratti misti tipizzati);
- Contratti con effetti reali (enfiteusi e simili);
- Rapporti di lavoro;
- Contratti associativi di allevamento (soccida).

In particolare, con la Legge 11 febbraio 1971, n. 11, si ulteriormente limitavano le possibilità negoziali attraverso la riconduzione dei contratti misti ad affitto, il privilegio per l'affitto a coltivatore diretto, definendo altresì per i contratti di soccida con conferimento di pascolo e per gli altri contratti di pascolo la trasformabilità di tali contratti in affitto, a domanda del concessionario.

Il processo di riforma si è concluso sostanzialmente con la Legge 3 maggio 1982, n. 203 che, con l'art. 25, disponeva la conversione dei contratti di soccida con conferimento di pascolo e la soccida parziale con conferimento di pascolo in affitto.

In pratica, oggi è possibile unicamente la definizione, inter partes, di contratti di soccida semplice ex art. 2171 c.c., ovvero parziale ex art. 2182 c.c.

Secondo la dottrina prevalente, possono essere stipulati contratti di soccida con conferimento di pascolo o di terreno con le forme derogatorie di cui all'art. 45 l. 203/82.

La stipula ex art. 45 L. 203/82 è sempre consigliabile qualora le parti vogliano derogare a norma interpretativa inderogabili ex art. 58 L. 203/82. Proprio in ordine alla soccida è opportuno dare conto di un recente sviluppo normativo.

Con recente circolare (n. 94 del 21 maggio 2025) l'NPS ha formalizzato nuove linee interpretative avuto riguardo alla soccida chiarendo numerose criticità. Come detto, innanzi la soccida è un contratto agrario associativo oggi sviluppatosi, in Italia, in particolare nel comparto degli allevamenti in particolare avicoli: due le parti il soccidante e il soccidario; costoro ad esempio si associano per allevare una certa quantità di pollame con lo scopo di suddividere, a consuntivo, l'eventuale l'accrescimento degli animali come degli altri prodotti ed utili che derivino anche per le attività connesse e complementari.

La circolare INPS si sofferma in specie sulla "soccida monetizzata"; in tale tipologia contrattuale in alternativa alla divisione in natura degli accrescimenti tra le parti si conviene la liquidazione in denaro della quota spettante al soccidario a fronte della dazione al soccidante dell'intero accrescimento degli animali allevati.

La circolare INPS nella nota in commento prende atto dei chiarimenti del Ministero delle Finanze (circ. n. 32/1973 e n. 48/1995) e dell'Agenzia delle Entrate (interpello n. 134/2024), in ordine alla natura del passaggio materiale degli animali allevati in soccida tra le due parti (soccidante e soccidario) in particolare nelle fasi costitutive ed estintive del contratto di soccida; si ricorda che dal punto di vista fiscale la cessione dedotta, nel caso di soccida monetizzata, non è da valutarsi come un atto traslativo della proprietà nemmeno quando la somma riconosciuta al soccidario è corrisposta a titolo di assegnazione della quota-parte risultante dalla valorizzazione e vendita dell'accrescimento del bestiame.

Conformemente l'INPS, in merito all'inquadramento contributivo del soccidante, formula nella predetta circolare direttive più coerenti ponendo fine al forte contenzioso, sviluppatosi negli anni, che si poggiava sulla interpretazione secondo la quale la monetizzazione dell'accrescimento configurasse, in concreto, una forma di acquisto dal mercato e non una forma di ripartizione del prodotto, perdendo il soccidante la natura agricola delle cattività connesse, ad es. di prima trasformazione e vendita, venendo meno, in capo al soccidante, la prevalenza di prodotto acquisito sul mercato rispetto a quello di produzione aziendale. La odierna circolare INPS inequivocabilmente chiarisce che la presa in carico, da parte del soccidante, del prodotto accresciuto non può essere qualificato come acquisto sul mercato, anche nel caso della soccida monetizzata essendo ciò *"irrilevante al fine della valutazione della sussistenza o permanenza del requisito di prevalenza"*.

Con tale precisazione viene pertanto meno il contenzioso oggi in essere; la circolare INPS infatti conferisce il mandato alle strutture periferiche di provvedere al riesame dei carichi vertenziali in essere provvedendo, in via di autotutela, all'annullamento od alla riforma dei provvedimenti assunti in materia di inquadramento o in tema di recupero contributivo.

(M. Mazzanti)

